



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 80/2022

Roma, 19 gennaio 2022

Circolare n. 6/2022

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: detraibilità spese Massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019.

Gentili Presidenti,

richiamando le circolari [4/2021](#), [65/2021](#) e [65bis/2021](#), vi segnaliamo che nelle circolari dell'Agazia delle Entrate [19/E del 2020](#) e [7/E del 2021](#), in merito alla documentazione necessaria ai fini della detraibilità delle spese inerenti le prestazioni dei Massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al [DM 9 agosto 2019](#), viene riportato quanto segue:

“Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili se rese da soggetti che: - hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l'iscrizione all'elenco speciale”.

Come [deliberato dal Consiglio nazionale straordinario del 25 gennaio 2020](#), il portale per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento di cui al [DM 9 agosto 2019](#) è stato chiuso irrevocabilmente alle ore 24:00 del 30 giugno 2020 e da quella data gli Ordini hanno continuato la valutazione delle richieste al fine della delibera di iscrizione.

In considerazione di quanto sopra riportato, la scrivente ha fatto specifica richiesta al Ministero della Salute e all'Agazia delle Entrate, nel considerare valida, ai fini della detraibilità delle spese inerenti le prestazioni dei Massofisioterapisti, **la data di preiscrizione** del professionista al portale.

Tale richiesta è stata accolta sia dal Ministero della Salute sia dall'Agazia delle Entrate. Quest'ultima ha, inoltre, comunicato che provvederà ad aggiornare le sue prossime circolari.

Cordiali saluti.

Il Tesoriere
Matteo Toniolo

La Presidente
Teresa Calandra